



diritto & religioni

Semestrale
Anno XI - n. 1-2016
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

21



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno XI - n. 1-2016
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero (†), A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli (†)
G.J. Kaczyński, M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino

Parte III

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Annamaria Salomone - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

Poche parole sulla dimensione storica nell'opera scientifica di Francesco Finocchiaro

ORAZIO CONDORELLI

In questo incontro di studio dedicato al ricordo di Francesco Finocchiaro, a dieci anni dalla sua scomparsa, desidero esprimere qualche pensiero sulla dimensione storica sottesa alla sua opera scientifica. Credo infatti che tale dimensione sia ben visibile quale trama che percorre la ricostruzione sistematica degli istituti del diritto ecclesiastico italiano, ciò che costituisce l'aspetto e il frutto più appariscente del suo impegno di ricerca.

Naturalmente non posso trascurare di accennare al Finocchiaro "storico del diritto", cioè agli studi che Francesco Finocchiaro condusse con una diretta prospettiva di indagine storico-giuridica. Questi studi, infatti, rivelano che gli interessi storico-giuridici non ebbero in lui un carattere episodico e, per così dire, "di superficie", ma rappresentavano il soddisfacimento di una precisa esigenza conoscitiva. Il pensiero corre subito al volume, del quale ci ha già parlato Gaetano Lo Castro, su *La «laicità» dello Stato in Francia*¹. Non posso che manifestare il mio dispiacere per non averlo letto. Il libro fu presentato in forma provvisoria nel 1963, e a quanto pare l'autore deliberò di non procurarne la sia pur minima circolazione. Non ne esiste una singola copia nella biblioteca del Dipartimento di Giurisprudenza di Catania, e ho verificato che il titolo non compare nemmeno sul catalogo unico del Servizio Bibliotecario Nazionale. Penso che ciò sia accaduto perché l'autore ritenne che la ricerca non fosse ancora pienamente adeguata ai criteri di acribia scientifica ai quali egli era solito attenersi. Che Finocchiaro abbia continuato a lavorare sul tema, in vista di una pubblicazione definitiva, è attestato non solo dalla testimonianza offerta da Gaetano Lo Castro, ma anche dal fatto che negli ultimi anni della sua vita egli pubblicò due saggi che mostrano un permanente interesse sulle vicende storiche del diritto ecclesiastico francese.

¹ Il volume è elencato al numero 48 nella collana delle Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Catania, con data 1963. Si trattava di uno studio di 146 pagine.

Mi riferisco ai saggi *Laicità e riforme scolastiche in Francia nella III Repubblica*², e *Alle origini della laicità statale*³, rispettivamente destinati agli scritti in onore di Anna Ravà e Manlio Bellomo⁴. Specifici contributi di carattere storico-giuridico non mancano nel settore del diritto canonico, nel quale ricordo l'attenzione che egli rivolse alla storia e al significato della codificazione nell'esperienza della Chiesa⁵, e al tema della buona fede nell'occasione della ripubblicazione del volume del suo maestro, Luigi Scavo Lombardo, su *Il concetto di buona fede nel diritto canonico*⁶. In questo quadro di interessi, credo che meriti un ricordo anche il conciso ma incisivo «profilo di un secolo» col quale Finocchiaro ripercorse le vicende della scuola ecclesiasticistica e canonistica italiana nel ventesimo secolo⁷. Nel confronto, un contributo di notevole approfondimento storico e teorico è rappresentato dal corposissimo saggio su *Il diritto ecclesiastico e la teoria generale del diritto*, che si risolve, sia pure entro una peculiare prospettiva di indagine, in una storia della dottrina ecclesiasticistica, dei suoi metodi e dei problemi con i quali essa si è confrontata nel corso del secolo XX⁸.

² FRANCESCO FINOCCHIARO, *Laicità e riforme scolastiche in Francia nella III Repubblica*, in *Il Diritto Ecclesiastico* 113.3, 2002, pp. 803-815, e in *Studi in onore di Anna Ravà*, a cura di CARLO CARDIA, Torino, Giappichelli, 2003, pp. 411-419.

³ FRANCESCO FINOCCHIARO, *Alle origini della laicità statale*, in *Il Diritto Ecclesiastico* 113.4, 2002, pp. 1257-1285, e in «*Panta rei*». *Studi dedicati a Manlio Bellomo*, a cura di ORAZIO CONDORELLI, Roma, Il Cigno, 2004, II, pp. 297-318.

⁴ Senza dimenticare la voce *Nantes (editto di)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, vol. XI, Torino, Utet, 1965, pp. 3-6.

⁵ FRANCESCO FINOCCHIARO, *Il processo di codificazione del diritto canonico*, in *Annuario di Diritto Comparato e di Studi Legislativi* 44, 1970, pp. 180-198; ID., *La codificazione del diritto canonico e l'ora presente*, in *La Chiesa dopo il Concilio. Atti del Congresso Internazionale di Diritto Canonico*, II.1, Milano, Giuffrè, 1972, pp. 647-667.

⁶ LUIGI SCAVO LOMBARDO, *La buona fede nel diritto canonico*, a cura di FRANCESCO FINOCCHIARO, Bologna, Il Mulino, 1995 [titolo originale *Il concetto di buona fede nel diritto canonico* (Regia Università di Roma, Monografie dell'Istituto di Diritto Pubblico della Facoltà di Giurisprudenza 1), Roma, Libreria dell'Università di Roma, 1944]. La prefazione di FINOCCHIARO, *Luigi Scavo Lombardo e «La buona fede nel Diritto Canonico»*, è stata pubblicata anche in *Il Diritto Ecclesiastico* 107.3-4, 1996, pp. 707-713.

⁷ FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico e diritto canonico nelle università italiane e nel Paese. Profilo di un secolo*, in *La dottrina giuridica italiana alla fine del XX secolo. Un bilancio*, a cura di BRUNO MONTANARI (Università di Catania, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, Nuova Serie 158), Milano, Giuffrè, 1998, pp. 63-85.

⁸ FRANCESCO FINOCCHIARO, *Il diritto ecclesiastico e la teoria generale del diritto*, in *Dottrine generali del diritto e diritto ecclesiastico*. Atti del Convegno organizzato dall'Istituto di Diritto Ecclesiastico e Canonico dell'Università di Napoli, dall'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dall'Istituto Universitario di Magistero «Suor Orsola Benincasa», Napoli, 19-22 novembre 1986, Napoli, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 1988, 55-95. In questo quadro di interessi si colloca anche lo studio di FINOCCHIARO su *Santi Romano e il diritto ecclesiastico*, in *Il Diritto Ecclesiastico* 86.4, 1975, pp. 173-187.

Ma, come dicevo, in Finocchiaro la consapevolezza della storicità del diritto trapela visibilmente dall'opera di costruzione e sistematizzazione del diritto ecclesiastico italiano. Non mi sembra improprio prendere le mosse dal testo che appare come la *summa* del suo pensiero e del suo metodo, cioè quella rappresentazione del diritto ecclesiastico che egli affidò al manuale che, vivente l'autore, giunse alla nona edizione del 2003⁹, e che continua a essere disponibile con gli aggiornamenti di Andrea Bettetini e Gaetano Lo Castro¹⁰.

Un dato salta subito all'occhio. Il libro – ben più che un manuale, un vero trattato del diritto ecclesiastico italiano – è dotato di un ampio capitolo su *La religione e l'organizzazione del potere civile* che in sé rappresenta una monografia potenzialmente autonoma in materia di storia e sistemi dei rapporti tra ordinamenti civili e confessioni religiose¹¹. Se ciò risponde a una tradizionale partizione tematica della manualistica italiana, è anche vero che l'ampiezza della trattazione è un fatto in sé notevole, tanto più ove si osservi che in parte della manualistica contemporanea la trattazione storica tende a ridursi ai minimi termini quando non a scomparire, ora per ragioni di ordine scolastico (la riduzione dei programmi universitari dovuta al sistema dei crediti), ora per scelte metodologiche, sulle quali ultime non è il caso di soffermarsi in questa sede. Ma, a parte questo dato in sé significativo, mi pare importante sottolineare che nel manuale di Finocchiaro la storia entra nella ricostruzione degli istituti del diritto ecclesiastico. Insomma, all'autore non appare sufficiente descrivere i profili meramente attuali del diritto vigente, perché la conformazione di un determinato aspetto dell'esperienza giuridica richiede di essere ricostruita attraverso un'indagine sulle origini e sugli svolgimenti legislativi e giurisprudenziali in relazione con i cambiamenti sociali. Tutto questo è fatto con molto equilibrio, senza perdere di vista l'obiettivo finale, secondo un indirizzo metodologico che affida alla prospettiva storica un'imprescindibile funzione conoscitiva del presente. Gli esempi potrebbero essere molti, ma mi limito a segnalare l'esemplarità di trattazioni come quella dedicata all'esercizio pubblico del culto e all'apertura di templi e oratori, o alle travagliate vicende dei limiti posti all'esercizio della libertà religiosa dall'interpretazione delle norme riguardanti la discussione religiosa, la propaganda e il proselitismo, o alla tutela penale del sentimento religioso, etc.

⁹ FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, nona edizione, Bologna, Zanichelli, 2003. Citerò da questa edizione.

¹⁰ La dodicesima edizione è apparsa nel 2015.

¹¹ FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., pp. 16-64.

L'attenzione di Finocchiaro al dato positivo, sia esso quello della storia o quello del diritto vigente, non è però un segno di acquiescenza rispetto a tale dato¹². In Finocchiaro fu fortissima la consapevolezza che il diritto ecclesiastico è un settore dell'ordinamento giuridico nel quale si manifestano con particolare evidenza le connessioni fra il diritto, la politica e la cultura di una data società in un determinato momento storico. E fu chiara la coscienza che lo studioso del diritto ecclesiastico vive immerso nella propria temperie storica, dalla quale è condizionato, e che pertanto la scienza del diritto ecclesiastico è inevitabilmente un luogo in cui convergono scienza e ideologia. Tali consapevolezze furono apertamente dichiarate prima nella monografia del 1958 su *Uguaglianza giuridica e fattore religioso*, quindi nella prolusione catanese del 30 aprile 1960. Nel volume sono individuati i due fondamentali poli tematici sui quali si sarebbe concentrata l'attenzione dello studioso nei decenni successivi: il diritto di libertà religiosa e il principio di uguaglianza, che nell'ordinamento costituzionale italiano «si limitano e condizionano reciprocamente»¹³; ed è fissata la prospettiva metodologica entro la quale si sarebbero collocate le successive ricerche di Finocchiaro. Siffatta prospettiva ebbe il suo manifesto nella prolusione catanese. Qui è colta, con lucidissima coscienza storica, la mutazione del metodo di studio del diritto ecclesiastico che era in corso tra la fine degli anni cinquanta e l'inizio del nuovo decennio, mutazione della quale lo stesso Finocchiaro fu protagonista. Nella prolusione catanese le direttive di studio del diritto ecclesiastico italiano sono fissate con l'ausilio della bussola costituzionale, a partire dalle garanzie di uguaglianza giuridica e libertà religiosa che la Costituzione repubblicana ha posto a tutela della dimensione religiosa degli individui, delle confessioni religiose e delle rispettive istituzioni. Per Finocchiaro i compiti della nuova scienza del diritto ecclesiastico dovevano passare attraverso l'«emancipazione dagli schemi concettuali internazionalistici», operazione che implicava «la soggezione agli schemi del diritto costituzionale»¹⁴. Questa

¹² Come è rilevato da GAETANO LO CASTRO, *Francesco Finocchiaro*, in *Diritto e Religioni*, anno II - n. 2, 2007, pp. 404-411, in particolare p. 409.

¹³ FRANCESCO FINOCCHIARO, *Uguaglianza giuridica e fattore religioso* (Università di Catania, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, 30), Milano, Giuffrè, 1958, in particolare p. 19 per la citazione.

¹⁴ FRANCESCO FINOCCHIARO, *Antiche e recenti prospettive di studio del diritto ecclesiastico*, in *Il Diritto Ecclesiastico* 71.2, 1960, pp. 233-258 (Prolusione al corso di diritto ecclesiastico, letta il 30 aprile 1960 nell'Aula Magna dell'Univ. di Catania), in particolare p. 254 per la citazione. Sugli anni catanesi e sulla prolusione del 1960 cfr. anche ORAZIO CONDORELLI, *L'insegnamento del Diritto ecclesiastico e canonico nelle Università dell'Italia meridionale (Palermo, Napoli, Catania, Messina, Bari)*, in *Gli insegnamenti del diritto canonico e del diritto ecclesiastico dopo l'Unità d'Italia*, a cura di MANLIO MIELE (Religione e Società 37), Bologna, Il Mulino, 2015, pp. 139-186, in particolare 173-176. Sui successivi anni milanesi v. l'*Omaggio a Francesco Finocchiaro* premesso da ALESSANDRO ALBISETTI

convinzione e questo programma discendevano, a monte, da una personale adesione ai valori espressi dalla Costituzione repubblicana, adesione che comportava un impegno etico e civile che Finocchiaro trasfuse nella propria opera di giurista. Si trattava, pertanto, di edificare la nuova «dogmatica» del diritto ecclesiastico italiano a partire dalla Costituzione, e con la consapevolezza che i «dogmi» non sono astratte categorie che vivono fuori dalla storia, ma schemi induttivamente derivati dal diritto positivo, la validità dei quali deve essere misurata alla luce del contesto storico e sociale ai quali essi vengono applicati¹⁵. In uno scritto del 1982 – intitolato *Il diritto ecclesiastico negli ultimi venti anni* – Finocchiaro ribadiva tale indirizzo, che aveva inteso svincolare la costruzione del diritto ecclesiastico dagli schemi interpotestativi propri del diritto internazionale, per fondarla appunto sugli schemi offerti dal diritto costituzionale¹⁶. Finocchiaro non taceva che siffatto indirizzo «incarnava una tendenza riformistica» nell'analisi della disciplina del diritto ecclesiastico¹⁷. E anche in altra sede l'autore avrebbe poi apertamente ammesso che lo studio del diritto ecclesiastico nell'orizzonte della costituzione repubblicana costituiva un «impegno di evidente valenza politica»¹⁸.

Non si trattava di cose scontate all'epoca in cui tali propositi erano enunciati e messi a fondamento della costruzione del diritto ecclesiastico repubblicano: un'epoca contrassegnata dall'immobilismo legislativo, dal conservatorismo degli apparati amministrativi e della giurisprudenza di merito, in cui la Corte Costituzionale da un lato compiva un'azione di tutela della libertà religiosa dei culti acattolici, per altro verso perpetuava situazioni di squilibrio a vantaggio della Chiesa cattolica in ragione della «protezione del sentimento religioso della maggioranza dei cittadini»¹⁹.

alla raccolta, da lui stesso curata, di FRANCESCO FINOCCHIARO, *Saggi (1973-1978)* (Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, Pubblicazioni del Dipartimento di Scienze Giuridiche Ecclesiasticistiche, Filosofico-Sociologiche e Penalistiche «Cesare Beccaria», Sez di Diritto Ecclesiastico e Canonico 22), Milano, Giuffrè, 2008, pp. IX-XVI. Per un profilo biografico dello studioso v. ALESSANDRO ALBISETTI, *Finocchiaro, Francesco*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, diretto da I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M.N. MILETTI, Bologna, Il Mulino, 2013, I, pp. 867-868.

¹⁵ Così in FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 1 e nota 1. Ma cfr. più ampiamente le pagine dedicate al contributo ecclesiasticistico al dibattito sui concetti giuridici in FINOCCHIARO, *Il diritto ecclesiastico e la teoria generale del diritto*, cit., pp. 63-66.

¹⁶ FRANCESCO FINOCCHIARO, *Il diritto ecclesiastico negli ultimi venti anni*, in *Storia e dogmatica nella scienza del diritto ecclesiastico* (Università di Catania, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza 97), Milano, Giuffrè, 1982, pp. 147-174, in particolare 152 s.

¹⁷ *Ivi*, p. 153.

¹⁸ FINOCCHIARO, *Il diritto ecclesiastico e la teoria generale del diritto*, p. 75.

¹⁹ Corte costituzionale, sentenza 6 maggio 1965 n. 39, che dichiarava non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 402 del Codice penale, che puniva il «vilipendio della religione dello Stato». Come è noto, l'articolo è stato dichiarato incostituzionale con la sentenza 508 del 2000.

Ma tale «riformismo», per riprendere la parola, per Finocchiaro non si traduceva (non doveva tradursi) in una mutazione della funzione del giurista nella società, né doveva finire per privilegiare il *ius condendum* (il «diritto ecclesiastico futuribile») rispetto al *ius conditum*²⁰. Secondo Finocchiaro il rischio, per il giurista, sarebbe stato e sarebbe quello di «cessare di essere un operatore del diritto per diventare uno dei tanti suonatori del ‘piffero’ della rivoluzione», o il rischio di esercitare un’attività «meramente arcadica»²¹. Le sue parole avevano un preciso significato negli anni in cui era in corso il processo di revisione del Concordato lateranense. Con molta onestà Finocchiaro concludeva che «l’attività scientifica... può essere ben progressista, ma controllabile, quando riesce, coordinando le norme esistenti, a proporre, ora ed oggi, una disciplina dei rapporti studiati dal diritto ecclesiastico in senso conforme alla Carta costituzionale. È nella realizzazione di questo programma che si attua il rapporto fra scienza e ideologia»²². Il che, mi sembra, non è un proposito che intende incatenare il giurista al ruolo di mero lettore del diritto vigente, perché il diritto ecclesiastico come scienza esige, a dire di Finocchiaro, l’esame dell’esperienza giuridica nel suo complesso, e «non può neppur prescindere dall’esame della realtà sociale del passato (attraverso lo studio della storia), sia della realtà sociale del presente, che è la realtà produttrice e insieme destinataria del diritto»²³. Dove non è forse improprio scorgere l’eco dell’insegnamento di Costantino Mortati circa la necessità di considerare «in una superiore e comprensiva unità» l’ordine giuridico e i suoi fondamenti sociali, politici e storici: unità che, come sottolinea Finocchiaro, «all’evidenza non consiste[va] solo in un sistema di norme»²⁴. Proprio alla figura del grande costituzionalista calabrese – è il caso di ricordare – Francesco Finocchiaro avrebbe dedicato, nel 1998, una partecipe ricostruzione biografica, ulteriore significativo contributo dedicato alla storia della cultura giuridica italiana contemporanea²⁵.

Sulle vicende sommariamente richiamate nel testo v. ALESSANDRO ALBISETTI, *Il diritto ecclesiastico nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, Milano, Giuffrè, 2014⁵, pp. 1-12.

²⁰ FINOCCHIARO, *Il diritto ecclesiastico negli ultimi venti anni*, cit., p. 152.

²¹ *Ivi*, p. 160.

²² *Ivi*, pp. 160 s.

²³ *Ivi*, p. 173.

²⁴ FRANCESCO FINOCCHIARO, *Costantino Mortati (Calabresi nel tempo)*, Reggio Calabria, Parallelo 38, 1998, pp. 31 s. per le citazioni, tratte dalle pagine in cui Finocchiaro delinea le tesi essenziali dell’opera che considera «il punto più alto» della ricerca di Mortati, cioè il volume *La costituzione in senso materiale* (Pubblicazioni dell’Istituto di diritto pubblico e di legislazione sociale della R. Università di Roma, Serie II, n. 11), Milano, Giuffrè, 1940.

²⁵ Cfr. la nota precedente.

Il giurista, dunque, deve sapere mettersi in ascolto, deve essere capace di cogliere i movimenti sociali che, di tempo in tempo, pongono in crisi, modificano o addirittura sconvolgono aspetti o settori consolidati dell'ordinamento giuridico. Ebbi la ventura di assistere, a Catania, a una lezione che Francesco Finocchiaro tenne per gli studenti e poi diede alle stampe nel 2001 col titolo *Aspetti pratici della libertà religiosa in uno stato di crisi*²⁶. E ricordo ancora la lucidità e direi anche il fervore con cui il Maestro si soffermò sui perenni conflitti insiti nella società civile – e oggi risolvibili sul piano della dialettica democratica – tra chi intenda trasfondere i presupposti religiosi nell'etica civile, e chi, all'opposto, intenda costruire un'etica civile prescindendo da basi religiose. Nella visione di Finocchiaro tale dialettica – con esiti storicamente discontinui – è rappresentata come una delle sfide principali della asserita laicità dello Stato.

Giungo così, per concludere, a un tema nel quale l'impostazione metodologica di Finocchiaro si immerge nell'interpretazione dell'esperienza giuridica dell'Italia contemporanea. Le sue idee al riguardo sono note e prive di ambiguità, perché consegnate a un saggio dal titolo inequivocabile: *La Repubblica Italiana non è uno Stato laico*²⁷. A questa conclusione Finocchiaro perviene attraverso un percorso che passa dalla riflessione sulla funzione dei concetti giuridici alla puntuale analisi dell'esperienza dell'ordinamento giuridico dell'Italia repubblicana. Per Finocchiaro, come si è accennato, il valore conoscitivo di un concetto (potremmo anche dire di un «dogma») deve misurarsi sulla sua capacità di aderire a un determinato contesto storico, qualificandolo adeguatamente²⁸. Pur prendendo atto della relatività e dall'ambiguità propria del concetto di «laicità», Finocchiaro ritiene che esso abbia e conservi una sua impronta originaria tale da connotare uno Stato che «decide sovraneamente della situazione giuridica delle confessioni religiose, allorché persegue una politica ecclesiastica tendente a separare le istituzioni della società civile, la scuola, l'amministrazione della giustizia, il governo del Paese, in una parola le istituzioni di tutti i cittadini, dalle ingerenze confessionali, a garanzia della libertà di coscienza e dell'uguaglianza»²⁹. Per questo la parola «laicità» qualifica adeguatamente i regimi di stampo separatistico, come quello francese o quello instaurato in Italia tra l'Unità e i Patti Latera-

²⁶ FRANCESCO FINOCCHIARO, *Aspetti pratici della libertà religiosa in uno stato di crisi*, in *Il Diritto Ecclesiastico* 102.1, 2001, pp. 3-21.

²⁷ FRANCESCO FINOCCHIARO, *La Repubblica Italiana non è uno Stato laico*, in *Il Diritto Ecclesiastico* 108.1, 1997, pp. 11-24.

²⁸ *Ivi*, pp. 11-13.

²⁹ *Ivi*, p. 23.

nensi. Al contrario, la parola sarebbe inadatta a qualificare lo Stato nascente dalla costituzione repubblicana, che Finocchiaro preferisce definire sociale, liberale e pluralistico. Per tale ragione, che la laicità sia un principio supremo dell'ordinamento costituzionale italiano – enunciazione fatta dalla Corte costituzionale con la sentenza 203/1989 e poi costantemente richiamata nella giurisprudenza della Corte – a dire di Finocchiaro è il risultato di un progressivo processo di annacquamento a cui i termini «laico» e «laicità» sono stati soggetti negli ultimi decenni³⁰. Queste conclusioni di Finocchiaro toccano una materia discutibile e controversa, anche alla luce del fatto che il principio enunciato nel 1989 appare ormai entrato nel «diritto vivente». E tuttavia sia le conclusioni, che il processo argomentativo attraverso il quale l'autore vi è giunto, mi sembrano costituire un'efficace rappresentazione non solo di un metodo che merita di essere meditato dagli studiosi del diritto ecclesiastico, ma anche di una profonda consapevolezza della storicità del diritto.

³⁰ *Ivi*, p. 22.